

Costruttori veicoli ferroviari
(elenco allegato)

Loro sedi

Verificatori Indipendenti di Sicurezza
(elenco allegato)

Loro sedi

Imprese ferroviarie
(elenco allegato)

Loro sedi

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.
Direzione Tecnica
Piazza della Croce Rossa, 1
00161 ROMA

Oggetto: Processi di autorizzazione di messa in servizio di veicoli tipo ed in conformità al tipo – Gestione del transitorio per veicoli tipo in corso di autorizzazione e di veicoli in conformità ad un tipo autorizzato in corso di fornitura.

- Allegati: 1) Sinottico processi di autorizzazione di messa in servizio dei veicoli;
2) Modello di Certificato Nazionale di Esame del tipo;
3) Modello di Attestato Nazionale di Verifica;
4) Modello di Dichiarazione Nazionale di verifica.

In vista della scadenza del 15 luglio 2012, data dopo la quale tutti i veicoli dovranno essere autorizzati alla messa in servizio prima di essere registrati nel Registro di Immatricolazione Nazionale (RIN), a seguito dei diversi incontri sull'argomento in oggetto ed in attesa dell'emanazione delle Linee guida ANSF sull'Autorizzazione di messa in servizio dei veicoli, di seguito si riportano le modalità secondo cui dovranno essere gestiti i processi di autorizzazione di messa in servizio dei veicoli tipo in corso di autorizzazione e dei veicoli in conformità ad un tipo di veicolo autorizzato precedentemente all'emanazione delle suddette linee guida, rimandando al sinottico in allegato 1 per i dettagli.

A) Veicoli tipo in corso di autorizzazione (veicoli tipo per i quali è stata già richiesta l'ammissione tecnica/autorizzazione di messa in servizio)

Per i veicoli tipo conformi alle Specifiche Tecniche di Interoperabilità (STI) si rimanda a quanto già disciplinato nelle STI relative ai sottosistemi costituenti il veicolo. Laddove sussistano punti aperti, casi specifici o deroghe rispetto alle rispettive STI dei sottosistemi che costituiscono il veicolo i rimanda alla procedura prevista per i veicoli non conformi alle STI di cui di seguito.

Per i veicoli non conformi alle STI dovranno essere applicate fin da subito le procedure previste dall'Allegato VI "Procedura di verifica dei sottosistemi" del D.Lgs. 8 ottobre 2010, n.191 e s.m.i. e dal modulo "SB – Esame CE del tipo" di cui alla Decisione n. 2010/713/UE del 9 novembre 2010. L'esame del tipo costituisce una parte della procedura CE di verifica con cui l'organismo designato - DeBo (l'organismo designato da uno Stato membro, incaricato di istruire la procedura di verifica CE dei sottosistemi strutturali quando si applichino norme nazionali di quello stato; tale organismo coincide con il Verificatore Indipendente di Sicurezza) esamina la concezione tecnica di un sottosistema e certifica che sia conforme alle prescrizioni delle norme tecniche nazionali notificate a norma dell'articolo 16, comma 5 del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, e dell'articolo 12 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.

Pertanto il richiedente l'autorizzazione di messa in servizio (in questo caso il soggetto che ha già avanzato richiesta di ammissione tecnica/autorizzazione di messa in servizio di un tipo di veicolo ad ANSF) dovrà presentare la richiesta di esame del tipo ad un VIS di sua scelta. Il VIS incaricato di esaminare il tipo, se questo rispetta le prescrizioni previste dalle norme tecniche nazionali notificate che si applicano al sottosistema interessato, rilascia al richiedente un "Certificato Nazionale di Esame del tipo".

B) Autorizzazione di messa in servizio di veicoli conformi alle Specifiche Tecniche di Interoperabilità (STI) in conformità ad un tipo autorizzato

Per questa tipologia di veicoli, relativamente ai requisiti stabiliti dalle rispettive STI dei sottosistemi che costituiscono il veicolo, dovranno essere rispettate fin da subito le procedure previste dagli Allegati V "Dichiarazione di verifica dei sottosistemi" e VI "Procedura di verifica dei sottosistemi" del D.Lgs. 8 ottobre 2010, n.191 e s.m.i. e dai moduli "SD – Verifica CE basata sul sistema di gestione della qualità nel processo di produzione" o "SF – Verifica CE basata sulla verifica di prodotto" di cui alla Decisione n. 2010/713/UE del 9 novembre 2010. Nel caso in cui il processo di verifica CE dei sottosistemi costituenti il veicolo tipo sia stato effettuato applicando i moduli "SH1 – Verifica CE basata sul sistema di gestione della qualità totale con esame del progetto", di cui alla Decisione n. 2010/713/UE del 9 novembre 2010, o "SH2 – Sistema di gestione della qualità totale con esame del progetto", di cui alla Decisione n. 2008/232/CE del 21 febbraio 2008, non è prevista l'applicazione dei suddetti moduli SD o SF. L'"Attestato CE di Verifica" e la "Dichiarazione CE di Verifica", redatti rispettivamente dal NoBo e dal richiedente per ciascun sottosistema costituente il veicolo, dovranno indicare il veicolo/i interessato/i (i veicoli devono essere identificati con il loro *serial number* punzonato sul telaio, in caso di *trainset* questo deve essere identificato con il *serial number* dei veicoli in composizione). I numeri possono essere anche riportati in allegato all'Attestato/Dichiarazione.

Per la parte relativa ai requisiti stabiliti dalle norme tecniche nazionali notificate, applicabili per veicoli non completamente conformi alle STI o laddove sussistano punti aperti, casi specifici o deroghe rispetto alle rispettive STI dei sottosistemi che costituiscono il veicolo, il VIS dovrà istruire la

procedura di verifica dei sottosistemi strutturali, di cui all'Allegato VI del D.Lgs. 8 ottobre 2010, n.191 e s.m.i., per la parte norme tecniche nazionali notificate. In particolar modo, in questo caso, dovrà applicare il suddetto modulo "SD" oppure il modulo "E - Conformità al tipo fondata sulla garanzia della qualità del prodotto" di cui alla Decisione n. 768/2008/CE del 9 luglio 2008.

In entrambi i casi di applicazione dei suddetti moduli, relativamente alla parte nazionale, il richiedente dovrà presentare una domanda di valutazione del sistema di gestione della qualità al VIS di sua scelta per il sottosistema interessato in conformità a quanto previsto nella Decisione n. 2010/713/UE del 9 novembre 2010. Una volta che il VIS avrà valutato che il sistema di gestione della qualità, fornisce prove sufficienti della conformità alle prescrizioni di cui ai rispettivi moduli che ne richiedono l'approvazione, il VIS rilascia al richiedente un "Certificato relativo all'approvazione del sistema di gestione della qualità".

Ciascun VIS deve informare questa Agenzia circa le approvazioni dei sistemi di gestione della qualità rilasciate o ritirate, e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione di questa Agenzia l'elenco delle approvazioni del sistema di gestione della qualità rifiutate, sospese o altrimenti limitate.

Per quanto riguarda il rilascio del "Certificato Nazionale di Esame del tipo" da parte del VIS, poiché il tipo di veicolo è stato già autorizzato, il VIS dovrà applicare per le tipologie di processo indicate in allegato 1 la procedura prevista dal suddetto modulo "SB", basandosi sui rapporti di valutazione emanati relativamente alle parti non completamente conformi alle STI o laddove sussistano punti aperti, casi specifici o deroghe rispetto alle rispettive STI dei sottosistemi che costituiscono il veicolo; per le tipologie di processo indicate in allegato 1, per le quali non esistono i rapporti di valutazione sui singoli punti delle norme tecniche nazionali notificate di riferimento, il VIS non dovrà redigere il "Certificato Nazionale di Esame del tipo".

Alla conclusione delle procedure previste dai suddetti moduli "SD" o "E" il VIS dovrà rilasciare al richiedente l'"Attestato Nazionale di Verifica", ad eccezione dei casi indicati in allegato 1, ed il richiedente dovrà di conseguenza redigere la "Dichiarazione Nazionale di Verifica", entrambi per ciascun sottosistema costituente il veicolo interessato. Nei casi in cui l'"Attestato Nazionale di Verifica" non è previsto, il richiedente per la redazione della "Dichiarazione Nazionale di Verifica" si dovrà basare sull'ammissione tecnica/autorizzazione di messa in servizio rilasciata da ANSF o dall'ente di competenza precedente all'istituzione dell'ANSF.

Nel caso in cui il richiedente, alla data del 16 luglio 2012, non avesse ancora il sistema di gestione della qualità approvato da un VIS, quindi nel caso di impossibilità di applicare le procedure previste dai suddetti moduli "SD" o "E", sarà possibile procedere alla richiesta di autorizzazioni di messa in servizio di veicoli in conformità al tipo indicando, in calce alla richiesta e nella "Dichiarazione Nazionale di Verifica", che la "certificazione del sistema di gestione della qualità" e, ove previsto, l'"Attestato Nazionale di Verifica" saranno forniti entro la data del 30 novembre 2012.

In tal caso il richiedente dovrà trasmettere preventivamente a questa Agenzia l'elenco delle prove e dei collaudi a cui sarà sottoposto ciascun sottosistema costituente ogni veicolo da autorizzare alla messa in servizio in conformità al tipo.

C) Autorizzazione di messa in servizio di veicoli conformi alle Norme Tecniche Nazionali Notificate in conformità ad un tipo autorizzato

Per tali veicoli dovrà essere applicata a partire dal 16 luglio 2012 la procedura prevista al precedente caso B) per la parte relativa ai requisiti stabiliti dalle norme tecniche nazionali notificate.

Una volta portate a termine le suddette procedure di cui ai casi B) e C), il richiedente dovrà presentare a questa Agenzia domanda di autorizzazione di messa in servizio del veicolo in conformità al tipo allegando la dichiarazione di conformità ad un tipo autorizzato di veicolo, redatta conformemente al modello adottato dalla Commissione Europea con il Regolamento UE n. 201/2011 del 1° marzo 2011. La documentazione da allegare al suddetto modello è così costituita:

- per veicoli conformi alle STI, "Dichiarazione CE di Verifica" per ciascuno dei sottosistemi strutturali che costituiscono il veicolo;
- per i veicoli non completamente conformi alle STI o laddove sussistano punti aperti, casi specifici o deroghe, "Dichiarazione CE di Verifica" e "Dichiarazione Nazionale di Verifica" per ciascuno dei sottosistemi strutturali che costituiscono il veicolo;
- per i veicoli conformi alle norme tecniche nazionali notificate, "Dichiarazione Nazionale di Verifica" per ciascuno dei sottosistemi strutturali che costituiscono il veicolo.

La suddetta dichiarazione di conformità potrà essere redatta per uno o più veicoli che dovranno essere identificati con il loro *serial number* punzonato sul telaio (in caso di *trainset* questo deve essere identificato con il *serial number* dei singoli veicoli in composizione). I numeri identificativi dei veicoli possono essere anche riportati in allegato alla dichiarazione di conformità.

Qualora si renda necessaria l'esecuzione di prove in linea su veicoli di serie, propedeutiche alla compilazione della suddetta dichiarazione di conformità di cui ai casi B) e C), queste saranno disciplinate secondo quanto di seguito specificato:


- condizione necessaria per poter inoltrare la richiesta di autorizzazione per prove è che il sistema di gestione della qualità del richiedente sia stato già approvato dal NoBo/DeBo come previsto dalle procedure riferite dai moduli applicati (ammessa eccezione solo entro e non oltre il 30 novembre 2012);
- la richiesta di effettuazione prove deve essere fatta dal richiedente fornendo evidenza di chi svolgerà il ruolo di capo prova (VIS o impresa come sotto specificato);
- nella fattispecie di questa tipologia di prove, il ruolo di capo prova può essere svolto dall'impresa ferroviaria; qualora l'impresa non sia disponibile ad assumersi il ruolo di capo prova quest'ultimo dovrà essere svolto da un VIS;

- la richiesta di effettuazione prove deve contenere formale evidenza dell'accettazione da parte dell'impresa prescelta del ruolo di responsabile dell'esecuzione delle prove oppure indicazione del VIS che sovrintenderà all'esecuzione delle prove (in caso di mancato accordo con l'impresa);
- l'autorizzazione per prove rilasciata dall'Agenzia al richiedente sarà valida per tutti i veicoli di serie specificati nella richiesta di autorizzazione, a condizione che le prove si svolgano con le stesse modalità per tutti i veicoli interessati (ad esempio, stessa normativa, stesse DPC, stessa linea, etc.); contestualmente al rilascio di tale autorizzazione l'Agenzia rilascerà anche l'autorizzazione temporanea di messa in servizio per prove al richiedente valida per tutti i veicoli di serie specificati nella richiesta di autorizzazione, contenente anche il/i numero/i identificativo/i temporaneo/i (per prove) assegnato/i;
- a corredo della domanda dovrà essere inviata solo la documentazione tecnica e normativa integrativa o modificata rispetto a quella già prodotta in occasione della richiesta di autorizzazione temporanea all'esecuzione delle prove in linea del tipo di veicolo già autorizzato;
- condizione necessaria affinché l'impresa possa svolgere il ruolo di capo prova è che l'impresa stessa possieda, nell'ambito del proprio SGS, specifiche procedure per la gestione in sicurezza di tali tipologie di prova, supportate da analisi del rischio ai sensi del Reg. 352/2009; l'impresa dovrà altresì possedere il certificato di sicurezza valido per le tratte in cui si svolgeranno le prove.

Per l'impostazione ed i contenuti del "Certificato Nazionale di Esame del tipo", dell'"Attestato Nazionale di Verifica" e della "Dichiarazione Nazionale di Verifica" si rimanda agli allegati 2, 3 e 4, tenendo in considerazione che, per ogni dettaglio e per le particolarità legate alla necessità di rilascio di "Dichiarazioni di Verifica Intermedie (DVI)" il riferimento normativo è costituito dagli allegati V e VI del D.Lgs. 8 ottobre 2010, n. 191 e s.m.i.. Si evidenzia in particolare quanto riportato al punto 2 dell'Allegato V del suddetto D.Lgs..

Le tariffe per il rilascio dell'autorizzazione di messa in servizio sulla base di una dichiarazione di conformità ad un tipo autorizzato di veicolo saranno oggetto di separato provvedimento.

Il Direttore
ing. Alberto Chiovelli



ALLEGATO 2

Modello di Certificato Nazionale di Esame del tipo

L'organismo designato (VIS) responsabile della procedura di verifica dei sottosistemi strutturali nel caso di norme nazionali rilascia al richiedente, alla conclusione della procedura prevista dal modulo "SB", un "Certificato Nazionale di Esame del tipo".

Questo Certificato, redatto su carta intestata del VIS, deve essere prodotto per ciascun sottosistema strutturale che costituisce il veicolo.

Il Certificato deve contenere un riferimento preciso alle norme tecniche nazionali notificate la cui conformità è stata esaminata dall'organismo designato nel processo di verifica, incluse quelle relative a parti soggette a deroga da una STI, ristrutturazione o rinnovo.

Il Certificato deve indicare nome e indirizzo del richiedente, le conclusioni dell'esame, le eventuali condizioni di validità e i dati necessari per identificare il tipo autorizzato. Il certificato può avere uno o più allegati fra i quali sicuramente copia della documentazione tecnica e dei risultati degli esami effettuati dal VIS.

Il Certificato e i suoi allegati devono contenere ogni informazione utile che permetta di valutare la conformità dei sottosistemi fabbricati al tipo da esaminare.

Il Certificato ed i suoi allegati dovranno essere consegnati dal richiedente a questa Agenzia nell'ambito del processo di autorizzazione in corso.

Inoltre il Certificato dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- N° identificativo del Certificato;
- VIS che ha effettuato la valutazione;
- Proprietario del Certificato;
- Sottosistema valutato e veicolo tipo interessato;
- Normativa nazionale di riferimento rispetto alla quale è stata fatta la valutazione (D.Lgs. n. 191/2010) e l'indicazione del modulo "SB – esame CE del tipo" di cui alla Decisione n. 2010/713/UE del 9 novembre 2010;
- Rapporti di verifica, liste di specifiche tecniche applicabili e documenti di progetto;
- Data del report/valutazione;
- Risultato della valutazione ed eventuali prescrizioni e/o restrizioni;
- Validità;
- Luogo e Data del rilascio del Certificato.

ALLEGATO 3

Modello di Attestato Nazionale di Verifica

L'organismo designato (VIS) responsabile della procedura di verifica dei sottosistemi strutturali nel caso di norme nazionali redige, alla conclusione delle procedure previste dai moduli "SD" o "E", l' "Attestato Nazionale di Verifica".

Questo attestato, redatto su carta intestata del VIS, deve essere prodotto per ciascun sottosistema strutturale che costituisce il veicolo e può fare riferimento ad un singolo veicolo o ad un determinato gruppo di veicoli.

L'Attestato deve contenere un riferimento preciso alle norme tecniche nazionali notificate la cui conformità è stata esaminata dall'organismo designato nel processo di verifica, incluse quelle relative a parti soggette a deroga da una STI, ristrutturazione o rinnovo.

Inoltre l'Attestato dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- N° identificativo dell'Attestato;
- VIS che ha effettuato la valutazione;
- Proprietario dell'Attestato (nome e indirizzo del richiedente);
- Sottosistema valutato e identificazione univoca del veicolo/i interessato/i;
- Normativa nazionale di riferimento rispetto alla quale è stata fatta la valutazione (D.Lgs. n. 191/2010);
- L'indicazione del modulo scelto tra modulo "SD – sistema di gestione della qualità del prodotto" di cui alla Decisione n. 2010/713//UE del 9 novembre 2010 oppure modulo "E - Conformità al tipo fondata sulla garanzia della qualità del prodotto" di cui alla Decisione n. 768/2008/CE del 9 luglio 2008 Data del report/valutazione;
- Specifiche tecniche e documenti applicabili, Rapporti di Verifica e Rapporti di Audit;
- Documenti di riferimento e date del "Certificato relativo all'approvazione del sistema di gestione della qualità" e del "Certificato Nazionale di Esame del tipo";
- Risultato della valutazione;
- Validità;
- Luogo e Data del rilascio dell'Attestato.

ALLEGATO 4

Dichiarazione Nazionale di Verifica

La "Dichiarazione Nazionale di Verifica" deve essere redatta dal richiedente l'autorizzazione di messa in servizio, in carta intestata, e tale Dichiarazione e i documenti di accompagnamento devono essere datati e firmati.

La suddetta Dichiarazione deve basarsi sulle informazioni derivanti dalla procedura di verifica dei sottosistemi strutturali, nel caso di norme nazionali, istruita dal VIS incaricato. La Dichiarazione deve essere fatta per ciascun sottosistema strutturale che costituisce il veicolo e può fare riferimento ad un singolo veicolo o ad un determinato gruppo di veicoli.

Tale Dichiarazione dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- N° identificativo della Dichiarazione;
- Nome e indirizzo del soggetto contraente o del fabbricante o del suo mandatario stabilito nell'Unione Europea (indicare la denominazione sociale e l'indirizzo completo e, nel caso del mandatario, indicare anche la denominazione sociale del soggetto contraente o del fabbricante);
- Riferimenti della normativa nazionale di riferimento rispetto alla quale è stata applicata la procedura di verifica (D.Lgs. n. 191/2010);
- Breve descrizione del sottosistema valutato e identificazione univoca del veicolo/i interessato/i;
- Nome e indirizzo del VIS che ha compiuto la verifica del sottosistema;
- Riferimento dell'"Attestato Nazionale di Verifica", del "Certificato Nazionale di Esame del tipo" (qualora non esistente mettere il riferimento all'ammissione tecnica/autorizzazione di messa in servizio rilasciata da ANSF o dall'ente competente prima dell'istituzione di ANSF) e del "Certificato relativo all'approvazione del sistema di gestione della qualità";
- Riferimenti dei documenti contenuti nella documentazione tecnica;
- Tutte le disposizioni pertinenti, provvisorie o definitive, cui deve rispondere il sottosistema, in particolare, ove necessario, le limitazioni o le condizioni di esercizio;
- Durata di validità della Dichiarazione, se provvisoria;
- Identificazione del firmatario.